

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

nel corso del 1994 al carabiniere Fabio Lupi veniva riscontrato dal medico curante uno stato depressivo per il quale prescriveva dieci giorni di riposo e consigliava il ricorso ad uno specialista per una visita più accurata;

la successiva visita confermava quanto refertato dal medico di famiglia, nonché il periodo di riposo prescritto;

a seguito di ciò il Lupi veniva chiamato a visita dall'infermeria regionale di Firenze la quale rilasciava il referto di temporanea inidoneità al servizio per venti giorni diagnosticando una « Reazione depressiva »;

alla scadenza dei venti giorni l'interessato veniva inviato presso la CMO di Livorno dove veniva dichiarato « temporaneamente inidoneo al servizio per sessanta giorni »;

dopo il periodo di convalescenza il Lupi veniva invitato a visita ancora presso il CMO di Livorno dove, il capitano medico Rinaldi prescriveva ulteriori 60 giorni di convalescenza con la diagnosi di « Disturbo bipolare » modificando le precedenti diagnosi senza alcuna plausibile motivazione come riferito in relazione peritale dal professor Cabras;

successivamente iniziò una serie di disaccordi tra la CMO di Livorno e la CMO di Firenze in quanto la prima (Livorno) giudicò per due volte consecutive l'interessato inidoneo in modo permanente al SMI mentre la seconda (Firenze) si pronunciò entrambi le volte in disaccordo;

in data 6 agosto 1996 il Lupi — a pochi giorni dal compimento del 2° anno di convalescenza — venne giudicato dalla CMO di Livorno temporaneamente non idoneo al SMI per novanta giorni con una

ulteriore diagnosi di « Note disforiche in soggetto con disturbo bipolare in remissione »;

l'interessato non accettò la predetta diagnosi del 6 agosto 1996, cosicché venne inviato presso la CMO 2 istanza di Firenze da dove venne dimesso il 12 ottobre 1996 con la seguente diagnosi « Sì idoneo al servizio militare e ist./diff. Hm.li/b583 »;

due giorni dopo la diagnosi di idoneità al servizio, e cioè il 14 ottobre 1996 il comando generale dell'Arma dei carabinieri venne interessato dal comando regionale carabinieri Toscana a disporre una visita superiore dell'interessato;

detta visita venne effettuata il 24 giugno 1997 dal collegio medico legale di Roma che riscontrava « non infermità psichiatriche in atto tratti narcisistici di esclusivo rilievo psicodiagnostico a grado non invalidante in soggetto con anamnesi positiva per recente disturbo bipolare (in remissione) » con il giudizio finale di non idoneità permanente « in modo parziale » al SMI;

in data 21 gennaio 2000 il Lupi è stato chiamato al rapporto dal proprio comandante di compagnia il quale gli notificava la determinazione n. 233393/m-2-36 di prot. pers. datata 17 gennaio 2000 di collocamento in congedo assoluto per permanente inidoneità al SMI —:

se non ritenga quanto meno anomalo che tre Commissioni medico militari non si siano trovate mai d'accordo sulla definizione della malattia patita dal Lupi che per la CMO di Livorno è stato giudicato inidoneo al servizio militare di Istituto in modo permanente, per la CMO 2° istanza di Firenze è stato giudicato sì idoneo al SMI, per il collegio medico legale di Roma è stato giudicato — in posizione quasi mediana con le due precedenti strutture militari — permanentemente inidoneo in modo parziale al SMI;

se non ritenga quanto meno strano che negli atti non risulti la relazione pe-

ritale svolta dal professor Luigi Cabras richiesta dal CMO 2° ist. di Firenze per la dichiarazione di idoneità al servizio;

se non ritenga sempre strano che tale assenza della relazione peritale sussista quando invece a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 1008/1985, ai fini della idoneità al SMI le psicosi croniche, se in fase di compensazione o di remissione cliniche, vanno valutate sulla base di idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche;

se non ritenga che l'aver ignorato l'unica perizia peritale di professionista appartenente ad istituti pubblici che, nel caso di specie, risulta essere quella del professor Cabras costituisca una grave omissione tanto più se si consideri che le conclusioni peritali erano favorevoli all'interessato nel senso che si escludeva che giammai il medesimo aveva sofferto della malattia attribuitagli;

se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto e indipendentemente dal ricorso proposto al Tar Lazio, di disporre per un immediato riesame dell'intero quadro clinico del Lupi tenendo in debito conto la valutazione scaturita dall'adempimento prescritto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 1008/1985. (3-06912)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

FINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la riforma, il riordino della disciplina relativa alla riscossione (legge delega 28 settembre 1998, n. 337; decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di attuazione) ha di fatto liberalizzato il settore in merito al numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione lasciando ogni decisione in capo al concessionario stesso;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato con l'emanazione del decreto legislativo menzionato, stabiliva all'articolo 32, comma 2, che il numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione « saranno stabiliti nel disciplinare »;

la legge delega 337/98, all'articolo 1, comma 1, lettera d), stabilisce esclusivamente la « ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi » e conseguentemente tale disposizione non implicava la totale liberalizzazione degli sportelli esattoriali; quantomeno gli sportelli dovevano rimanere sotto il controllo del ministero delle finanze dato che i concessionari della riscossione operano quali « concessionari di pubbliche funzioni »;

la chiusura indiscriminata e selvaggia degli sportelli sta creando gravi difficoltà ai cittadini, ed è sufficiente aprire un'inchiesta per verificare i disagi che gli stessi devono sopportare; ne sono testimoni le tante interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro delle quali molte sono ancora prive di risposta;

nel sito « internet » del ministero delle finanze (indirizzi utili) e nell'Agenda del contribuente non è possibile trovare l'elenco degli sportelli esattoriali;

mentre nel sito « internet » di Ascotributi, associazione di categoria dei concessionari, pur essendo elencati gli sportelli esattoriali, gli stessi risultano essere quelli che erano aperti alcuni anni fa; ma ciò nonostante, l'elenco dovrebbe comunque essere reperibile nel sito del ministero;

nell'elenco dei concessionari sia nel sito « internet » del Ministero che in quello di Ascotributi, a tutt'oggi risultano ancora riportati i nomi dei concessionari che esistevano nell'anno 2000, mentre dal 1° gennaio 2001 alcuni soggetti gestori sono, quantomeno nominalmente, cambiati: ad